

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● VERSAMENTI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

# Si avvicina l'acconto delle imposte 2010

Se l'importo dovuto è inferiore a 260 euro va corrisposto in un'unica soluzione, in caso contrario a fine novembre si versa la 2<sup>a</sup> rata. I coltivatori diretti possono non pagare l'Irap, come recentemente stabilito dalla Cassazione

di **Daniele Hoffer**

**I**l 30 novembre scade il termine per versare il secondo o unico acconto riferito alle imposte dovute per il 2010 (imposta sul reddito e Irap).

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Irpef coloro che non hanno avuto redditi, chi non avrà alcun reddito quest'anno, chi non ha presentato dichiarazione per lo scorso anno perché non obbligato, oppure non ha versato nulla a causa delle ritenute subite, nonché gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio e il 30 novembre dell'anno in corso, relativamente ai redditi del *de cuius*.

## Soggetti obbligati

Sono chiamati al versamento dell'acconto Irpef la maggior parte dei contribuenti, essendo dovuto dalle persone fisiche che nel modello Unico 2010, al rigo «differenza» del quadro N, hanno calcolato un importo superiore a 51,65 euro; l'acconto va versato in un'unica soluzione entro la fine di novembre, se l'importo del rigo «differenza» non è superiore a 260 euro (arrotondati), mentre deve essere versato in due rate qualora tale importo risultasse superiore.

In quest'ultimo caso, il 40% dell'acconto calcolato andava versato come 1° acconto entro il 16 giugno (oppure 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%), mentre il restante 60% rappresenta il 2° acconto.

L'acconto Irpef per l'anno in corso deve essere pari al 99% dell'imposta dovuta;

The image shows a portion of the 'Mod. F24' form, titled 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO'. It includes fields for 'CONTRIBUENTE', 'DATI ANAGRAFICI', 'DOMICILIO FISCALE', and 'SEZIONE ERARIO'. There are also fields for 'DELEGA IRREVOCABILE A:' and 'AGENZIA'. The form is designed for tax payments and includes various checkboxes and input fields for identifying the taxpayer and the specific taxes being paid.

ta; il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte non può essere rateizzato. Può essere calcolato con il metodo storico, oppure con quello previsionale; con il metodo storico, l'acconto si calcola sull'imposta dovuta per il 2009 (99% del rigo «differenza» presente nel quadro N del modello Unico 2010), mentre con il metodo previsionale il calcolo va fatto in base all'imposta che il contribuente ipotizza di dover versare per i redditi di quest'anno, qualora si considerino inferiori a quelli del 2009.

Con il metodo storico, l'eventuale acconto eccedente che si versa potrebbe comunque essere portato a credito l'anno successivo.

L'acconto che si versa nel corso di quest'anno, come previsione per il 2010, non deve essere inferiore al 99% dell'imposta relativa al reddito da dichiarare nel modello Unico 2011, altrimenti si incorre in sanzioni, se la stima risulta errata (con versamento di un importo inferiore a quello effettivamente dovuto), anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente.

In caso di errori nel calcolo previsionale, si può rimediare entro il termine di presentazione della prossima di-

chiarazione, versando la sanzione sulla differenza, nella misura ridotta del 3% come previsto dall'istituto del ravvedimento operoso.

L'acconto versato verrà poi dedotto dall'imposta totale dovuta per quest'anno, calcolata con il modello Unico 2011; nel caso in cui venga versato un acconto superiore all'imposta poi effettivamente risultante, si formerà un credito d'imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

Il versamento dell'acconto va eseguito con modello F24; l'importo va indicato nella sezione Erario, con codice tributo 4034, nel caso di Irpef, e periodo di riferimento 2010.

## Irap

L'acconto Irap per l'anno in corso è dovuto sia dalle persone fisiche, sia dalle società di persone, sulla base del 99% dell'imposta calcolata per il 2009 (le società di capitali versano invece l'acconto sulla base del 100%).

Per il versamento, nel modello F24, sezione Regioni, va utilizzato il codice tributo 3813, con periodo di riferimento 2010, indicando il codice della Regione destinataria dell'imposta.

Sono esclusi dall'obbligo dell'acconto Irap gli agricoltori che erano in regime Iva di esonero.

I coltivatori diretti per il calcolo dell'acconto delle imposte devono anche valutare la possibilità di non versare più l'Irap, come disposto nella sentenza n. 21122/2010 della Corte di cassazione (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 40/2010, pag. 35), qualora privo di autonomia organizzativa (ovvero quando non ci si avvale del lavoro altrui e si impiegano beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività).

Fintanto che non vi sarà una presa di posizione ufficiale da parte del Fisco, che recepisca le indicazioni fornite dai giudici, sia il mancato versamento dell'imposta come l'eventuale richiesta di rimborso dei versamenti pregressi potrebbe ro essere però contestati dall'Agenzia delle entrate (anche la valutazione dei beni minimi indispensabili per svolgere l'attività potrebbe essere oggetto di valutazioni difformi), rendendosi in questo caso necessario intraprendere un contenzioso per far valere le proprie ragioni. ●